

Civile Ord. Sez. 6 Num. 19937 Anno 2018
Presidente: D'ASCOLA PASQUALE
Relatore: ABETE LUIGI
Data pubblicazione: 27/07/2018

ORDINANZA

sul ricorso n. 10383 - 2017 R.G. proposto da:

CASA di CURA S. FRANCESCO di RAO ROSINA s.r.l. unipersonale - p.i.v.a.
01748010780 - in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente
domiciliata, con indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, in
Cosenza, alla piazza B. Zumbini, presso lo studio dell'avvocato Pierantonio
Micciulli che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al
ricorso.

RICORRENTE

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di COSENZA, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*.

INTIMATA

avverso la sentenza n. 1629 dei 12.9/17.10.2016 della corte d'appello di
Catanzaro,

30-77
-78





udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 marzo 2018 dal consigliere dott. Luigi Abete,

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto notificato in data 15.2.2006 la "Casa di Cura S. Francesco di Rao Rosina" s.r.l. unipersonale citava a comparire innanzi al tribunale di Cosenza l' "Azienda Sanitaria n. 4 di Cosenza".

Esponeva che con contratto siglato nel 2004 l' "Azienda" convenuta si era impegnata a remunerarle le prestazioni sanitarie eseguite nell'anno in corso per l'importo, "in via indicativa", di euro 3.159.840,01; che aveva eseguito prestazioni per complessivi euro 3.930.009,76; che viceversa l' "Azienda" le aveva versato unicamente la somma di euro 2.843.855,01; che dunque era creditrice, al netto delle note di credito per euro 176.507,00 richieste dall' "Azienda", del residuo ammontare di euro 909.647,75.

Chiedeva condannarsi la convenuta al pagamento del residuo suo credito con interessi ex dec. lgs. n. 231/2002.

Si costituiva l' "Azienda Sanitaria n. 4 di Cosenza".

Deduceva, tra l'altro, che l'importo già versato corrispondeva al *budget* non superabile previsto in contratto.

Si costituiva l' "Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza", quale successore a titolo universale dell' "Azienda Sanitaria n. 4 di Cosenza".

Con sentenza n. 130/2011 l'adito tribunale rigettava la domanda.

Interponeva appello la "Casa di Cura S. Francesco di Rao Rosina" s.r.l..

Resisteva l' "Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza".

Con sentenza n. 1629 dei 12.9/17.10.2016 la corte d'appello di Catanzaro rigettava il gravame.

 2



Evidenziava la corte che alla stregua della fonte contrattuale dell'azionata pretesa creditoria le prestazioni sanitarie in esubero rispetto al limite massimo ed insuperabile di spesa sarebbero state remunerabili a condizione che il loro importo fosse contemplato in una specifica previsione del bilancio regionale; che in tal guisa il contratto prefigurava una vera e propria "condizione".

Evidenziava conseguentemente che, siccome tenuto alla prova dei fatti costitutivi del suo diritto, era onere del creditore – onere per nulla assolto - dar dimostrazione dell'avveramento dell'evento dedotto in condizione ovvero della capienza del costo delle prestazioni *extra budget* nelle poste del bilancio regionale destinate al pagamento delle prestazioni sanitarie rese dalle strutture in regime di accreditamento.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la "Casa di Cura S. Francesco di Rao Rosina" s.r.l.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.

L' "Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza" non ha svolto difese.

Con l'**unico motivo** la ricorrente deduce che la corretta lettura dell'art. 2697 cod. civ. avrebbe giustificato l'accoglimento del gravame.

Adduce a fondamento del ricorso la pronuncia n. 17437/2016 di questa Corte di legittimità, che in relazione ad un analogo caso ha opinato nel senso che grava sull' "Azienda Sanitaria" la dimostrazione del fatto impeditivo della pretesa azionata ovvero del superamento del "tetto" di spesa.

Il ricorso è fondato e va accolto.

E' appunto sufficiente il riferimento all'insegnamento di n. 17437/2016 di questo Giudice del diritto ove, in motivazione, si legge infatti che grava "di converso sulla Asl la dimostrazione del fatto (non costitutivo del diritto dell'attore ma) impeditivo dell'accoglimento della pretesa azionata, costituito dal

 3



superamento del tetto di spesa (...) fatto che, essendo stato opposto al fine di paralizzare il titolo vantato da controparte, andava provato dalla parte eccipiente”.

In accoglimento del ricorso la sentenza n. 1629/2016 della corte d’appello di Catanzaro va cassata con rinvio ad altra sezione della stessa corte d’appello.

All’enunciazione - in ossequio alla previsione dell’art. 384, 1° co., cod. proc. civ. - del principio di diritto - al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio - può farsi luogo *per relationem*, nei medesimi termini da questa Corte espressi con la pronuncia n. 17437/2016 dapprima citata.

In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

In dipendenza dell’accoglimento del ricorso non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, comma 1 *quater*, d.p.r. n. 115/2002, la s.r.l. ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 *bis* dell’art. 13 d.p.r. cit..

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza n. 1629 del 12.9/17.10.2016 della corte d’appello di Catanzaro, rinvia ad altra sezione della stessa corte d’appello anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. - Sottosezione II della Corte Suprema di Cassazione, il 21 marzo 2018.